


IL CORRIERE DELLA N. 3/2024 PREVIDENZA

A cura di: Massimo Sarzi Sartori





LE ULTERIORI NOVITÀ RELATIVE AL SISTEMA PREVIDENZIALE/PENSIONISTICO

Con questo numero trattiamo le altre novità emanate dalla legge finanziaria per l'anno 2024, che non abbiamo trattato nel numero precedente ed altre novità introdotte alla fine dell'anno scorso:

**NUOVO CALCOLO
DELL'IRPEF**
(imposta sui redditi)

**DECONTRIBUZIONE
SUGLI STIPENDI
DEI LAVORATORI
DIPENDENTI**

**RISCATTO DEI PERIODI
NON COPERTI DA
CONTRIBUZIONE**

**APPLICAZIONE
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONE N. 165
SULLE PENSIONI DI
REVERSIBILITÀ**





Nuovo calcolo dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il Decreto Legislativo, emanato alla fine dello scorso anno, ha modificato solo per l'anno 2024 le fasce di reddito e le aliquote percentuali di calcolo utilizzate per determinare l'imposta fiscale dovuta dai contribuenti in base al proprio reddito.

IRPEF2023 Scaglioni	Aliquote	IRPEF 2024 Scaglioni	Aliquote
da 0 € a 15.000 €	23%	da 0 € a 28.000 €	23%
da 15.001 € a 28.000 €	25%		
da 28.001 € a 50.000 €	35%	da 28.001 € a 50.000 €	35%
oltre 50.000 €	43%	oltre 50.0000 €	43%

CONTINUA





In sostanza vengono accorpati i primi due scaglioni previsti l'anno scorso, stabilendone uno solo con l'aliquota di calcolo pari al 23% fino al limite di reddito di 28.000 €. Ciò comporterà una riduzione delle imposte fiscali e verranno riviste le detrazioni fiscali per il lavoro dipendente. Lo stesso decreto prevede altresì che sia le regioni che i comuni, potranno modificare gli scaglioni e le loro aliquote addizionali.

Per quanto riguarda i pensionati, L'INPS ha informato che provvederà a ricalcolare le imposte coi nuovi criteri a partire, probabilmente, dalla mensilità di aprile.





Decontribuzione sugli stipendi dei lavoratori dipendenti (escluso il lavoro domestico)

Con la legge finanziaria per l'anno 2024 è stata prorogata di 12 mesi l'esonero parziale delle ritenute previdenziali (escluso il rateo di tredicesima) nelle buste paga dei lavoratori dipendenti (di norma pari al 9.19% dello stipendio lordo) nei limiti di seguito indicati:

- **7% se la retribuzione imponibile non è superiore a 1.923,00 € mensili**
- **6% se la retribuzione imponibile è compresa tra 1.923,01 € e 2.692,00 € mensili.**

Oltre a ciò, per gli anni 2024, 2025 e 2026, la legge finanziaria ha introdotto l'azzeramento delle ritenute previdenziali in busta paga (fino al massimo 3.000€ all'anno) per le lavoratrici madri, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che hanno almeno tre figli di cui almeno uno minorenni. Solo per l'anno 2024, la medesima decontribuzione verrà applicata anche alle madri lavoratrici (come sopra) con più di due figli di cui almeno uno di età inferiore ai dieci anni.

Queste riduzioni od azzeramenti delle ritenute previdenziali (contributi INPS) comporteranno un incremento dello stipendio lordo fiscale e, di conseguenza, l'aumento della retribuzione netta. Tutto ciò però, non avrà effetti negativi sulle future prestazioni pensionistiche.





Riscatti dei periodi non coperti da contribuzione

Questa normativa di riscatto è rivolta a tutti i lavoratori che hanno iniziato a prestare attività lavorativa e quindi hanno versato per la prima volta la contribuzione previdenziale in data successiva al 31/12/1995, purché non siano già titolari di pensione diretta. La legge ha introdotto la possibilità di pagare una determinata somma per coprire periodi non coperti da contribuzione previdenziale, ciò allo scopo di maturare il diritto alla pensione, anche in favore di superstiti. I periodi riscattabili si devono collocare (in ogni caso successi al 01/01/1996) tra il primo contributo e l'ultimo accreditato sul conto previdenziale del lavoratore, ma non oltre il 31/12/2023. Il periodo massimo riscattabile è pari a cinque anni, anche non continuativi e le domande di riscatto dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 31/12/2025. Il costo del riscatto viene determinato col sistema di calcolo contributivo e, se i contributi riscattati non debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione, è possibile rateizzare la cifra fino ad un massimo di 120 rate mensili. La somma pagata è deducibile dalle imposte fiscali ed infine è possibile, a determinate condizioni, che anche i datori di lavoro privati possano provvedere a sostenere il costo del riscatto del loro dipendente richiedente.







Applicazione sentenza della Corte Costituzionale n. 165 sulle pensioni di reversibilità

La sentenza in questione è del 2022, ma l'INPS ha dato disposizione per la sua applicazione soltanto alla fine dello scorso anno. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che la decurtazione della pensione di reversibilità per l'incumulabilità con altri redditi, non può essere superiore al valore de redditi stessi. La legge prevede la parziale incumulabilità della pensione ai superstiti, che ne produce una riduzione in percentuale, quando il titolare possiede altri redditi (es: lavoro, pensione dirette, ecc), come da tabella:

Anno 2024	Ammontare dei redditi		Percentuale di riduzione
Fino a €	23.345,79		Nessuna
Oltre €	23.345,79	Fino a € 31.127,72	25 per cento
Oltre €	31.127,72	Fino a € 38.909,65	40 per cento
Oltre €	38.909,65		50 per cento



CONTINUA





In sostanza la sentenza in questione opera quando l'importo della pensione ai superstiti ha un valore elevato e quindi quando l'importo della riduzione, in base alla percentuale di cui sopra, supera i valori di reddito delle fasce indicate nella tabella. Questa riduzione non viene però applicata quanto la pensione ai superstiti è intestata a più contitolari superstiti (es: madre con un figlio, ecc.).

Coloro che volessero approfondire gli argomenti trattati in base alla loro personale condizione, possono rivolgersi ai nostri collaboratori presso i nostri uffici della FNP-CISL, oppure prenotare un appuntamento con un operatore del nostro Patronato INAS-CSIL presso le sedi indicate di seguito.







**Elenco delle Sedi Territoriali
FNP CISL Lombardia**



**Elenco delle Sedi Provinciali
INAS Lombardia**





Sedi Territoriali FNP CISL Lombardia

FNP CISL CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel 0372/413426
Fax 0372/457968
fnp.assedelpo@cisl.it

FNP CISL MANTOVA

Via Torelli, 10
46100 Mantova MN
Tel 0376/352237
pensionati.mantova@cisl.it

FNP CISL BERGAMO

Via Giovanni Carnovali, 88
24126 Bergamo BG
Tel 035/324260
Fax 035/324268
fnp.bergamo.sebino@cisl.it

FNP CISL BRESCIA VALLECAMONICA

Via Altipiano D'Asiago, 3 25128
Brescia BS
Tel 030/3844630
Fax 030/3844631
pensionati.brescia@cisl.it

FNP CISL COMO

Via Rezzonico, 34
22100 Como CO
Tel 031/304000-72
Fax 031/301974
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL VARESE

Via B. Luini, 5
21100 Varese VA
Tel 0332/240115
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL MILANO METROPOLI

Via Alessandro Tadino, 23
20124 Milano MI
Tel 02/20525230
Fax 02/29523683
pensionati.milano@cisl.it

FNP CISL MONZA

Via Dante Alighieri, 17
20900 Monza MB
Tel 039/2399219
Fax 039/2300756
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL LECCO

Via Besonda Inferiore, 11
23900 Lecco LC
Tel 0341/275667
Fax 0341/275440
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL PAVIA

Via Alessandro Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel 0382/530554
Fax 0382/2539169
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL LODI

P.le Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel 0371/5910219
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL SONDRIO

Via Bonfadini, 1
23100 Sondrio SO
Tel 0342/527814 - 0342/527814
Fax 0342/527891
pensionati.sondrio@cisl.it





Sedi Provinciali INAS Lombardia

INAS BERGAMO

Via G. Carnovali, 88 (C.P. 24)
24126 Bergamo BG
Tel. 035/324200
bergamo@inas.it

INAS BRESCIA

Via Altipiano d'Asiago, 3
25128 Brescia BS
Tel. 030/3844511
brescia@inas.it

INAS BRIANZA (Monza)

Via Dante, 17/A
20900 Monza MB
Tel. 039/2399206
monza@inas.it

INAS COMO

VIA REZZONICO, 34/A
22100 Como CO
Tel. 031/307089
como@inas.it

INAS CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel. 0372/596834
cremona@inas.it

INAS LODI

Piazzale Giovanni Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel. 0371/5910215
lodi@inas.it

INAS LECCO

Via Besonda Sup. 11
23900 Lecco LC
Tel. 0341/287221
appuntamento.lecco@inas.it

INAS MANTOVA

Via Torelli, 10 (Quartiere Valletta Valsecchi)
46100 Mantova MN
Tel. 0376/352273
mantova@inas.it

INAS MILANO

Via Benedetto Marcello, 18
20124 Milano MI
Tel. 02/29525021
milano@inas.it

INAS PAVIA

Via Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel. 0382/531280
pavia@inas.it

INAS SONDRIO

Via Bonfadini, 1 (P.LE STAZIONE)
23100 Sondrio SO
Tel. 0342/527830
sondrio@inas.it

INAS VARESE

Via B. Luini, 8
21100 VARESE VA
Tel. 0332/283601
varese@inas.it

